

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2018, n. 28-7049

**Disposizioni relative alla “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che la Commissione europea, nell'ambito del caso EU PILOT 6011/14/ENVI, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di conoscere le eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici italiani, circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi su nuove concessioni di derivazione, in particolare per l'uso idroelettrico con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi.

Richiamate:

- la Linea guida europea N. 20/2009 – “*Guidance document on exemptions to the environmental objectives*”
- la Linea guida europea N. 31/2015 – “*Ecological Flows, in the implementation of the Water Framework Directive*”.

Visti:

la Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 3 marzo 2004, recante “Adozione degli obiettivi e delle priorità d'intervento ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni”;

- in particolare, l'Allegato B alla suddetta Deliberazione (di seguito brevemente definito Del. 7/2004), con il quale l'Autorità di bacino aveva fornito “Criteri di regolazione delle portate in alveo”, i quali (a norma dell'art. 1, comma 3 della Deliberazione medesima) sono finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua del bacino padano ed alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali. Tale Allegato prevedeva, in particolare, che le Regioni, nell'ambito dei propri Piani di Tutela delle Acque o dei loro strumenti di pianificazione e regolamentari, dovessero disciplinare l'applicazione graduale alle grandi ed alle piccole derivazioni del DMV (calcolato tenendo conto della componente idrologica e degli eventuali fattori correttivi) in modo da adeguare i disciplinari di concessione;

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 24 febbraio 2010 con cui è stato adottato il primo “Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po 2010)”;

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015, recante “Art. 13, par. 7 Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, n. 60 e artt. 65 ss. e 117 del Decreto Legislativo 23 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. - Adozione del “Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021” (di seguito brevemente definito PdG Po 2015);

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 3 marzo 2016, recante “Art. 13, par. 7 Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, n. 60 e artt. 65 ss. e 117 del Decreto Legislativo 23 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. - Approvazione del “Piano di Gestione del

distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021” (di seguito anche brevemente definito PdG Po 2015);

- il DPCM 27 ottobre 2016, recante “Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano” (PdG Po 2015);

- il Protocollo d’Intesa che istituisce l’*”Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po”*, (di seguito anche brevemente definito Osservatorio), firmato in data 13 luglio 2016 da: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Autorità di bacino del fiume Po, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Liguria, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Toscana, la Regione Valle d’Aosta, la Regione Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, ISTAT, CREA, ISPRA, TERNA Rete Italia, AIPO, Enti Regolatori dei Laghi, ANBI, UTILITALIA, A.N.E.A. e ASSOELETRICA;

- il Decreto del Direttore della Direzione generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 29 (di seguito brevemente definito DD 29/STA) del 13 febbraio 2017, di approvazione delle *“Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art 12 bis del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni”*;

-il Decreto del Direttore della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30/STA del 13 febbraio 2017 (di seguito brevemente definito DD 30/STA) di approvazione delle *“linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 23 ottobre 2000”*;

- il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 210 del 09.05.2017, con cui è stato istituito il Tavolo Tecnico Nazionale per i deflussi ecologici.

Preso atto che:

- il Programma di misure del PdG Po 2015 contiene una specifica misura individuale denominata *“Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell’applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)”*, contenuta nell’ambito dell’Elaborato 7 del citato Piano, da attuarsi secondo i criteri generali di cui all’art. 8 della Deliberazione C. I. n. 7/2015 e, in particolare, in conformità ai contenuti di cui all’elaborato *“Indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione”* allegato alla Deliberazione medesima;

- l’attuazione della suddetta misura individuale comporta la necessità di ridefinire le modalità di quantificazione operativa dei deflussi minimi vitali dei corsi d’acqua interessati dal PdG Po 2015, a suo tempo indicate dall’Autorità di bacino nell’ambito dei *“Criteri di regolazione delle portate in alveo”* di cui all’Allegato B della Deliberazione C. I. n. 7 del 3 marzo 2004;

- in particolare, l’aggiornamento di tali criteri di quantificazione del DMV ha lo scopo di assicurare, per i suddetti corsi d’acqua, il mantenimento del *Deflusso Ecologico* (di seguito brevemente

indicato come DE), inteso come il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua appartenente ad un corpo idrico così come definito nei Piani di Gestione dei distretti idrografici, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'art. 4 della DQA;

- le misure per la valutazione ambientale ex ante delle nuove concessioni, previste negli aggiornamenti dei Piani di Gestione, forniscono una prima risposta ai quesiti sollevati dalla Comunità Europea sulla questione delle procedure di valutazione dei prelievi (caso EU PILOT 6011/14/ENVI e caso EU PILOT 7304/15/ENVI); al contempo vi è la necessità di rendere omogenee, su tutto il territorio nazionale, le modalità di valutazione, da un punto di vista ambientale, dell'impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione al loro stato ed agli obiettivi di qualità fissati dai Piani di Gestione, attraverso l'adozione di specifiche Linee guida che forniscano indirizzi alle Autorità concedenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 12 bis del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Visti:

- la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto: "Adozione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti" in attuazione della misura individuale "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)" del "Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015" (in seguito Direttiva deflussi ecologici);

- in particolare l'articolo 5, comma 3 in cui vengono definiti gli adempimenti a carico delle Regioni del Distretto padano di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale, tra i quali si evidenziano quelli da concludersi entro il 30 giugno 2018 e precisamente:

a) verifica della coerenza delle metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale già applicate sui territori di competenza rispetto a quella introdotta con la presente Direttiva, provvedendo, ove necessario, ad aggiornare, nei territori di competenza, i valori dei parametri in essa previsti;

b) se occorre, adozione dei provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'attuazione, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 31 dicembre 2021, della disciplina sul deflusso ecologico;

c) individuazione, tenuto anche conto degli elementi informativi assunti nell'ambito delle attività di partecipazione attiva dei portatori di interesse ai sensi dell'art. 14 della DQA, i corpi idrici dove:

- è necessario condurre sperimentazioni tecnico-scientifiche e/o indagini conoscitive di dettaglio ai fini della determinazione sito-specifica del valore del deflusso ecologico ovvero dell'acquisizione di dati e informazioni necessarie per supportare il processo di riesame e aggiornamento del PdG;

- è necessario condurre appositi monitoraggi *post operam* delle derivazioni, eventualmente integrati con campagne di misura suppletive, al fine di perfezionare la metodologia di calcolo del deflusso ecologico già vigente.

- l'articolo 144 del decreto legislativo 152/2006 in cui viene sottolineata la priorità dell'uso delle acque pubbliche per il consumo umano e, per gli altri utilizzi, pone la condizione che le risorse idriche siano sufficienti e il loro uso non pregiudichi la qualità delle acque.

Tenuto conto che al punto 1.4 dell'allegato 1 della suddetta deliberazione, "Approccio metodologico per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio distrettuale", viene menzionato un regolamento attuativo da redigersi da parte delle Regioni del Distretto.

Richiamato che la Regione Piemonte, sin dal 2007 con apposito regolamento 8/R recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, ha stabilito, fra l’altro, che:

- “entro il 31 dicembre 2010 tutte le derivazioni esistenti devono adeguare le opere di presa al rilascio del deflusso minimo vitale (in seguito DMV) di base”;
- “fermo restando eventuali obblighi di maggior rilascio, le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi in atto sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente regolamento a far data dall’entrata in vigore del medesimo”.

Dato atto che, come è emerso dalle valutazioni effettuate dal Settore regionale “Tutela delle Acque”, i criteri di calcolo adottati per la quantificazione del DMV idrologico del suddetto Regolamento regionale, sono quelli definiti nell’allegato B della Deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 3 marzo 2004, recante “Adozione degli obiettivi e delle priorità d’intervento ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni” e che tali criteri sono stati riproposti per la quantificazione del DMV idrologico nell’allegato della Direttiva Deflussi ecologici.

Richiamato, altresì, che i criteri di calcolo del DMV definiti dal regolamento regionale 8/R/2007, hanno inoltre:

- quantificato i fattori correttivi A, relativo all’interscambio con la falda sotterranea, ed M, inerente alla morfologia fluviale;
- definito le modalità di applicazione del “fattore T”, relativo alla modulazione temporale delle portate di rilascio a valle della presa.

Verificata dal Settore “Tutela delle Acque”, in ottemperanza al punto 1.3. lett a) della Direttiva, la coerenza delle metodologie di calcolo del DMV applicate rispetto a quelle introdotte dalla DE, in base alla identità tra la formula utilizzata nell’allegato A del regolamento regionale 8/R/2007 e la formula di cui al punto 2.1 della Direttiva Deflussi ecologici.

Verificato, altresì, dal medesimo, in ottemperanza al punto 1.3. lett b) della Direttiva, che non occorre adottare entro la scadenza prevista del 30 giugno provvedimenti amministrativi necessari a garantire l’attuazione della disciplina sul deflusso ecologico, stante che, in forza del vigente reg 8/R/2007, tutte le derivazioni in atto sul territorio regionale hanno l’obbligo di rilasciare almeno il DMV idrologico, con o senza modulazione delle portate di rilascio. Nel periodo compreso tra il 1°luglio 2018 ed il 31 dicembre 2021 si farà riferimento alle attività, previste dal punto 1.3 della DE, il quale prevede che le Regioni del distretto, di concerto con l’Autorità di bacino distrettuale:

- avviano le sperimentazioni tecnico-scientifiche e le indagini conoscitive sito-specifiche sui corpi idrici individuati, con il coinvolgimento attivo dei portatori di interessi, che dovranno concludersi al più tardi entro giugno 2020 e in tempi utili per l’adozione finale del PdG Po al 2021 nel rispetto delle scadenze fissate dall’art. 14 della DQA;
- se necessario, entro e non oltre il 30 giugno 2019, definiscono o riesaminano i valori dei singoli fattori correttivi per il DE per i corpi idrici o singoli tratti degli stessi come sopra definiti;
- adeguano le disposizioni regionali vigenti che comportano criteri di determinazione del DMV ugualmente o maggiormente cautelativi rispetto a quanto introdotto dal presente documento affinché tali DMV, determinati secondo tali criteri, assumano per i corpi idrici interessati il valore di deflussi ecologici.

Dato atto che, in relazione al punto 1.3. lett c) della Direttiva:

- è stata condotta, sin dall'entrata in vigore del regolamento regionale 19 luglio 2007 n. 8/R, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 13 dello stesso regolamento, una serie di sperimentazioni sui rilasci del deflusso minimo vitale che hanno interessato diversi bacini regionali (Po, Toce, Varaita, sistema del Cairasca – Bondolero e Dora Riparia-Pont-Ventoux) oltre che sul bacino interregionale del fiume Ticino, sui quali sono state effettuate campagne di monitoraggio chimico-biologico sito-specifiche e verifiche di carattere idraulico, in collaborazione con i concessionari delle derivazioni, le Autorità e concedenti, gli Enti di tutela delle aree naturali protette ed ARPA Piemonte, regolate da appositi protocolli di intesa sottoscritti fra le parti;
- i tavoli tecnici, istituiti a supporto delle sperimentazioni di cui al punto precedente, hanno visto la partecipazione attiva dei portatori di interesse, incluso dei portatori degli interessi di carattere ambientale;
- nel caso della sperimentazione di carattere interregionale sul fiume Ticino La Regione Piemonte ha assunto i provvedimenti conclusivi in accordo con la Regione Lombardia, sentiti gli Enti preposti alla tutela delle aree naturali protette;
- è stata svolta e si sta svolgendo, in collaborazione con le Autorità concedenti, un'attività di verifica e approvazione dei programmi di gestione del rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi della DGR 28 febbraio 2011, n. 80-1651 e come previsto dall'art. 7 del Reg 8/R/2007 che interessa tutti gli invasi di competenza statale presenti sul territorio regionale e prevede una serie di monitoraggi sito-specifici di carattere biologico ed idraulico;
- si possano confermare i valori di rilascio del deflusso minimo vitale per tutti quegli invasi per i quali sono già stati approvati e, per quanto riguarda la quantificazione del DMV dai restanti invasi, ritiene di proseguire nelle attività di verifica e monitoraggio così come previste dai programmi di gestione del rilascio ai sensi della DGR 28 febbraio 2011, n. 80-1651;
- si dispone di adeguate basi conoscitive e che non è necessario procedere ad ulteriori sperimentazioni, anche in relazione al principio di non aggravamento procedimentale a carico dei cittadini e delle imprese.

Ritenuto, pertanto, in ottemperanza al punto 1.3. lett c) della “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti”, di cui alla deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po, non sia necessario avviare ulteriori sperimentazioni tecnico-scientifiche sui corpi idrici regionali, ai fini del recepimento della Direttiva medesima.

Dato atto che la Regione Piemonte opera di concerto con l'Autorità di Bacino distrettuale attraverso la partecipazione alle riunioni tecniche convocate dalla Segreteria Tecnica, nonché attraverso la partecipazione ai Comitati Istituzionali Permanenti.

Preso atto che l'Autorità di Bacino del Po ha espresso il concerto sulla presente proposta di Deliberazione con nota n. 3573 in data 12/06/2018.

Visto il parere positivo della Conferenza Regionale dell'Ambiente in data 7 giugno 2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del diciassette ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato.

La Giunta regionale unanime

*delibera*

- di prendere atto della Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti, approvata con deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 del Comitato della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- di stabilire che risulta verificata, in ottemperanza al punto 1.3. lett a) della Direttiva la coerenza delle metodologie di calcolo del DMV applicate sulla base del regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R rispetto a quelle introdotte dalla DE;
- di stabilire che, in relazione al punto 1.3. lett b) della Direttiva, non occorre adottare entro il 30 giugno ulteriori provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'attuazione della disciplina sul deflusso ecologico;
- di dare atto che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 31 dicembre 2021, si farà riferimento alle attività, previste dal punto 1.3 della DE, il quale prevede che le Regioni del Distretto, di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale:
  - avviano le sperimentazioni tecnico-scientifiche e le indagini conoscitive sito-specifiche sui corpi idrici individuati, con il coinvolgimento attivo dei portatori di interessi, che dovranno concludersi al più tardi entro giugno 2020 e in tempi utili per l'adozione finale del PdG Po al 2021 nel rispetto delle scadenze fissate dall'art. 14 della DQA;
  - se necessario, entro e non oltre il 30 giugno 2019, definiscono o riesaminano i valori dei singoli fattori correttivi per il DE per i corpi idrici o singoli tratti degli stessi come sopra definiti;
  - adeguano le disposizioni regionali vigenti che comportano criteri di determinazione del DMV ugualmente o maggiormente cautelativi rispetto a quanto introdotto dal presente documento affinché tali DMV, determinati secondo tali criteri, assumano per i corpi idrici interessati il valore di deflussi ecologici;
- di stabilire che, in relazione al punto 1.3. lett c) della Direttiva, non è necessario avviare ulteriori sperimentazioni tecnico-scientifiche sui corpi idrici regionali, ai fini del recepimento della Direttiva in parola;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale del dodici ottobre 2010 n. 22 e degli articoli 12 e 40 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)